**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IC A. AMARELLI**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IC ROSSANO 1**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IC ROSSANO 2**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IC ROSSANO 3**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IIS ITAS ITC ROSSANO**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IIS LS-LC-LA ROSSANO**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IC B. BENNARDO CROPALATI**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IISS ERODOTO DI THURI**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti



**Dott. Ciro De Rasis**

**Medico Chirurgo**

**Specialista in Medicina del Lavoro**

**Via Campania, 2**

**87070 Roseto Capo Spulico (CS)**

**Tel. 0981-913549**

**Cell. 368-3841871**

**Cell. 3929237625**

**e-mail: derasis2012@gmail.com**

## Roseto Capo Spulico, lì 23/09/2022

 **Spett.le**

 **IC CROSIA**

 **Alla c.a. del Datore di lavoro**

**Oggetto**: Sorveglianza Sanitaria per i Soggetti NON FRAGILI (D.lgs 81/2008)

Essendo necessario che il datore di lavoro convochi ai sensi dell’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008 presso il Medico Competente i lavoratori per eseguire la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici ed essendo come da convenzione disponibile la somma di € 600,00 lordi di cui € 400,00 per la sorveglianza sanitaria, è necessario che almeno in tale ambito il datore di lavoro individui tempestivamente i lavoratori da far visitare, fermo restando tuttavia la disposizione legislativa inerente la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi lavorativi specifici. A tale scopo confermo le tariffe già applicate in passato per ogni lavoratore di € 45,00 lordi. Operativamente è necessario individuare delle date e orari per poter organizzare la sorveglianza sanitaria. A tale scopo potrete contattare il mio Studio ai recapiti sopra indicati. Da segnalare che da quest’anno è ripresa la comunicazione obbligatoria tramite la piattaforma INAIL da parte del Medico Competente agli Organi di Vigilanza dei lavoratori visitati per ogni datore di lavoro, per tale motivo gli Organi di Vigilanza saranno già al corrente della regolarità di quanto prescritto dalla normativa vigente, tenendo presente che a tale scopo l’unico Soggetto abilitato per quanto prescritto dall’art. 18, lettera g, D.Lgs. 81/2008, è il datore di lavoro altrimenti sanzionabile dagli Organi di Vigilanza secondo l’art. 55, comma 5, lettera e.

 Distinti Saluti

